



COMUNE DI SALISANO PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 data 15.10.2019

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI LOCULI CIMITERIALI**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno quindici (15), del mese di ottobre (10), alle ore 18,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **straordinaria - urgente** ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	PETROCCHI Gisella - Sindaco	X		8)	CIANFA Roberto	X	
2)	BILLI Maria Letizia		X	9)	ZUCCARI Federico	X	
3)	D'ATTILIA Silvio	X		10)	FIORAVANTI Romina	X	
4)	RONCARA' Federico		X	11)	TIBALDESCHI Giuseppe		X
5)	RANIERI Cristiano	X					
6)	PRONI Alessia	X					
7)	CARDINALI Sante		X				
	TOTALI	4	3		TOTALI	7	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DI ROCCO Mauro.

La Sig.a PETROCCHI Gisella nella qualità di Sindaco constatato che gli interventi sono in numero legale assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : -----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI CIMITERIALI**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- premesso che il Comune di SALISANO è proprietario dell'unico cimitero situato in Via San Diego individuato in Catasto al FG. 10 lett. A);

- che ad oggi risultano adottati i seguenti atti che disciplinano il funzionamento di detta struttura e precisamente :

- *deliberazione C.C. n. 84 del 30.10.1985 recante "approvazione modalità di assegnazione delle aree cimiteriali destinate alle sepolture private";*
- *deliberazione C.C. n. 96 del 29.11.1985 recante "approvazione del progetto di edicola funeraria tipo per le sepolture private all'interno del cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 30 del 11.05.1988 recante "modifiche del regolamento comunale disciplinante le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 30.10.1985";*
- *deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.1994 recante "approvazione regolamento funzionamento cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 26 del 28.04.1997 recante "approvazione disciplina regolamentare per la concessione di loculi cimiteriali";*
- *deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.2004 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero";*
- *deliberazione C.C. n. 06 del 31.03.2005 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero comunale";*
- *deliberazione C.C. n. 15 del 07.07.2006 recante "aggiornamento planimetria generale del cimitero comunale e individuazione n. 2 strutture esistenti da destinare a cappelle cimiteriali";*
- *deliberazione C.C. n. 23 del 30.09.2008 recante "adeguamento costo concessione loculi ed aree cimiteriali - modifica regolamento funzionamento cimitero e aggiornamento planimetria generale";*

- che dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 questo ente non dispone di un regolamento comunale organico che disciplina la concessione di loculi cimiteriali e l'attività è disciplinata per quanto possibile dagli atti deliberativi sopra richiamati;

- visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, tenendo presente le norme di cui :

- *al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;*



- al D.P.R. 03.11.2000, n. 396 recante "regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12-della Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i.;

- al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 recante "approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e s.m.i.;

- alla Legge 30.03.2001, n. 130 recante "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

- visto l'art. 7 del citato T.U. n. 267/2000 che testualmente recita :

art. 7 regolamenti

1. nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"

- visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

- vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- visto il D.Lgs 30.06.2003, n. 196 recante "codice in materia di protezione dei dati personali";

- viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- 20.04.2001, n. 1.1.26/10888/9.92 recante : regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27.04.2001, n. 97);

- 02.05.2001, n. 1.1.26/10888/9.92 recante : guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 03.05.2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

- visto l'art. 7-bis del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita :

art. 7-bis sanzioni amministrative (aggiunto dall'art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3):

1. salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31.03.2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.



2 – l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689;

- visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI** che si compone di n. 32 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2. con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli atti regolamentari riportati nelle premesse e più specificatamente le deliberazioni consiliari nn. 84/1985 – 96/1985 – 30/1988 – 15/1994 e 26/1997 nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;

3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

~~~~~

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA la sopraesposta proposta deliberativa del Consiglio Comunale;

con voti favorevoli n. 7 (sette); astenuti : nessuno; contrari : nessuno, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) di approvare integralmente la superiore proposta deliberativa.



# Comune di SALISANO

Provincia di Rieti

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

### SOMMARIO

| Art.                                                       | DESCRIZIONE                                              | Art.                                                                      | DESCRIZIONE                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CAPO I - NORME GENERALI</b>                             |                                                          | <b>CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI -<br/>RINUNCIA ALLE CONCESSIONI</b> |                                                               |
| 1                                                          | Oggetto del regolamento                                  | 16                                                                        | Rinnovo delle concessioni                                     |
| 2                                                          | Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali | 17                                                                        | Rinuncia alle concessioni                                     |
| 3                                                          | Loculi soggetti a concessione                            | 18                                                                        | Rinuncia alle concessioni - Rimborsamento parziale del canone |
| 4                                                          | Limiti alle concessioni                                  |                                                                           |                                                               |
| 5                                                          | Divieti di concessione                                   |                                                                           |                                                               |
| 6                                                          | Programmazione delle concessioni                         |                                                                           |                                                               |
| <b>CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE<br/>CONCESSIONI</b> |                                                          | <b>CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI</b>                              |                                                               |
|                                                            |                                                          | 19                                                                        | Cause di decadenza                                            |
| 7                                                          | Atto di concessione                                      | <b>CAPO VII - NORME TRANSITORIE</b>                                       |                                                               |
| 8                                                          | Durata delle concessioni                                 | 20                                                                        | Censimento delle concessioni in atto                          |
| 9                                                          | Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni     | 21                                                                        | Regolarizzazione delle concessioni in atto                    |
| 10                                                         | Concessioni per tumulazioni provvisorie                  | 22                                                                        | Procedura per la regolarizzazione delle concessioni           |
| <b>CAPO III - DIRITTO ALL'USO</b>                          |                                                          | <b>CAPO VIII - NORME FINALI</b>                                           |                                                               |
| 11                                                         | Aventi diritto all'uso                                   | 23                                                                        | Individuazione delle unità organizzative                      |
| 12                                                         | Ammissione alla tumulazione                              | 24                                                                        | Termine per la conclusione dei procedimenti                   |
| 13                                                         | Divieto di cessione dei diritti d'uso                    | 25                                                                        | Entrata in vigore                                             |
| <b>CAPO IV - MANUTENZIONE</b>                              |                                                          | 26                                                                        | Pubblicità del regolamento                                    |
| 14                                                         | Autorizzazione ad eseguire i lavori                      | 27                                                                        | Leggi ed atti regolamentari                                   |
| 15                                                         | Doveri in ordine alla manutenzione                       | 28                                                                        | Abrogazione di precedenti disposizioni                        |
|                                                            |                                                          | 29                                                                        | Rinvio dinamico                                               |
|                                                            |                                                          | 30                                                                        | Vigilanza - Sanzioni                                          |
|                                                            |                                                          | 31                                                                        | Tutela dei dati personali                                     |
|                                                            |                                                          | 32                                                                        | Entrata in vigore                                             |

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

### Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;

- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

### Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è rilasciata:

a) alla persona avente la residenza nel Comune;

b) al parente in linea retta o al coniuge di persone che abbiano avuto la residenza anagrafica in questo comune;

c) al parente in linea retta o al coniuge di persone nate o decedute nel Comune;

d) al parente in linea retta o al coniuge di persone nate nel Comune

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a), b), c) e d) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

### Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

### Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio verifica periodicamente la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. Gli esiti della verifica, soprattutto quando determinano un'accertata carenza di loculi, sono immediatamente comunicati all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

**CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI****Art. 7 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

**Art. 8 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni di 33 (trentatre) anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nei relativi atti concessori.

**Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

**Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
  - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
  - b) ha una durata non superiore ad un anno;
  - c) viene stipulato regolare contratto;
  - d) Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.



**CAPO III - DIRITTO ALL'USO****Art. 11 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 2.000,00 euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nel caso di gravi e/o ripetute violazioni, di revocare la concessione

**Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.**

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

**Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla revoca della concessione.



**CAPO IV - MANUTENZIONE****Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione/permesso/ comunale o altri analoghi titoli.

**Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida; disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2,000,00 euro.



**CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI****Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 30%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

**Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

**Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.**

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{AxT}{N}$$

- dove S = somma da rimborsare  
A = somma pagata per la concessione  
T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione  
N = durata in anni della concessione

**CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI****Art. 19 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.



*Handwritten signature*

**CAPO VII - NORME TRANSITORIE****Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
  - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

**Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati. Resta inteso che per la regolarizzazione di dette situazioni la durata della concessione è da intendersi quella vigente prima dell'adozione del presente regolamento e cioè novantanove (99) anni.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.
5. Qualora gli eredi o le persone interessate non procedano a regolarizzare il possesso dei loculi utilizzati senza alcun titolo scritto, saranno destinatari dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, con diffida a provvedere entro il termine perentorio di novanta (90) giorni. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio on-line del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi novanta (90) giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, viene dichiarata la decadenza con apposito provvedimento e si procederà a norma dell'art. 19 del presente regolamento.

**CAPO VIII - NORME FINALI****Art. 23 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

**Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati in trenta giorni.

**Art. 25 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.

**Art. 26 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Una copia del presente regolamento viene pubblicata nel sito web del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente ->Disposizioni Generali->Atti Generali".

**Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.



**Art. 28 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

**Art. 29 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 30 - Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

**Art. 31 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato con D.Lgs. n. 10,08,2018, n. 101.


**Art. 32 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ..... con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il segretario comunale**

.....



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 231/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RONCARÀ Luciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to FRASCHETTI Eleonora

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to PETROCCHI Gisella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. DI ROCCO Mauro


Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

**DICHIARA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALISANO, 25 OTT 2019

IL MESSO COMUNALE



Copia conforme all'originale.

SALISANO 25 OTT. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000.

SALISANO, .....

IL MESSO COMUNALE

.....

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... ;  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 – D.Lgs 267/2000);

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....